



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
“BENEDETTO CROCE”**

SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

*Via Olivieri – 83040 Flumeri (AV)*

*Sedi associate in Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Villanova del Battista, Zungoli*

*e-mail: [avic807001@istruzione.it](mailto:avic807001@istruzione.it) - PEC: [avic807001@pec.istruzione.it](mailto:avic807001@pec.istruzione.it)*

# PIANO LAVORATRICI GESTANTI

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA TUTELA DELLA  
SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E  
IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

## 2024/2025

**Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele D'AMBROSIO**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa a tutela della gravidanza in Italia ha accompagnato l'evoluzione della condizione femminile nel mondo del lavoro e più in generale nella società.

Gli interventi legislativi di tutela furono sollecitati anche dalla comunità scientifica internazionale che nel Convegno Internazionale di Medicina del Lavoro del 1924 tenutosi a Venezia aveva sottolineato come la tutela della donna gravida poteva rappresentare la migliore profilassi di sanità sociale e quella a costi economici più contenuti. Da allora i passi legislativi, talora di carattere specifico, talora di carattere generale, sono stati numerosi

Un riferimento è già rintracciabile nel corpo legislativo degli anni 30 (Regio Decreto 14/4/1927 n° 530 art.39 comma 5- *E' vietato adibire al trasporto di pesi sotto qualunque forma le donne incinte dopo il sesto mese di gravidanza*) e si rivolgeva ad una società prevalentemente agricola in cui la forza lavoro femminile era assorbita quasi completamente dal lavoro nei campi.

Nel 1929 fu emanata una norma specifica “ **Regio Decreto Legislativo n° 850 del 1929** \_ *disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio*” (*Non possono essere adibite al lavoro le donne al lavoro durante l'ultimo mese di gravidanza e nel primo mese dopo il parto*).

Passo successivo fu il **RD 654/1934** con un prolungamento del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro **ad un mese prima del parto e 6 settimane dopo il parto**.

Ulteriore impulso alle norme di tutela fu dato dalla **Legge 26/8/1950** che oltre a confermare l'astensione obbligatoria ..... “*fa divieto di adibire al trasporto, al sollevamento pesi, e ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri, previsti dalle norme vigenti.....omissis..... durante la gestazione a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza ..... e per tre mesi dopo il parto e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui al precedente comma.*”

Possiamo dire che questa impostazione di tutela si è mantenuta, pur con alcune integrazioni, fino ai nostri giorni.

Altro passo essenziale è la **L. 1204/71** che **prolunga il periodo di astensione obbligatoria a 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto**, e dal decreto applicativo 1026/76 in cui vi è l'elencazione aggiornata dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri vietati per tutta la gestazione e per sette mesi dopo il parto.

Tutte le disposizioni legislative specifiche in materia sono state organizzate nel **D.Lgs. 151/2001**

“Testo unico delle disposizioni Legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8/3/2000 n°53”

Il testo, almeno nella parte riguardante la tutela della salute, ha mantenuto inalterato il quadro previsto dalla 1204, e confermato l’atteggiamento di tutela assoluta nei confronti dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri.

In questa cornice di norme specifiche occorre anche inserire le norme generali attuali a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Queste norme sono rappresentate dal D.Lgs 626/94, con l’integrazione del 645/96 e 230/95.

La normativa indica anche le figure tecniche che devono valutare la sussistenza delle condizioni di tutela. In breve sono rappresentate dal RSPPA, che valuta l'esistenza del rischio e suggerisce soluzioni per controllarlo, dal medico competente, che valuta lo stato di salute della lavoratrice e la compatibilità con il lavoro svolto, e dallo stesso Datore di Lavoro, che è il responsabile finale. La verifica della osservanza della norma è effettuata sia dai Servizi di Medicina del Lavoro della ASL di competenza territoriale, sia dall'Ispettorato del lavoro provinciale che peraltro è deputato a rilasciare il nulla osta alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro chiesta dall'Azienda.

Questa è in sintesi estrema la cornice normativa in cui va inquadrata la tutela della gravidanza di una lavoratrice.

**D.P.R. 1026/76 Regolamento di esecuzione della legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri.**

In attesa della revisione dell'elencazione dei lavori vietati prevista dal 151/2001 è tutt'ora vigente il DPR 1026/71 “Regolamento di esecuzione della 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madre” contenente l'elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati (durante tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto).

Di rilevanza ai fini di questa trattazione, sono i seguenti:

- Lavori faticosi: sollevamento e trasporto di pesi
- Lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell'orario di lavoro
- Lavori con rischio di cadute dall'alto (es. scale)
- Lavori che espongono a sostanze tossiche, infettanti e a radiazioni ionizzanti
- Lavori che espongono ad intense vibrazioni
- Lavori svolti durante la notte
  - Lavori indicati nella tabella allegata D.P.R. 303/56 per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

**D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti) e D. L.vo 241/00 (attuazione delle direttive Euratom 86/618, 90/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti)**

*Art. 69 - Disposizioni particolari per le lavoratrici*

1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività che le espongono **in zone classificate o, comunque, (...) attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.**
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

**D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/1391/CEE, 89/1654/CEE, 89/1655/CEE, 89/1656/CEE, 90/1269/CEE, 90/1270/CEE, 90/1394/CEE e 90/1679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

L'art. 4 introduce l'obbligo per il datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi presenti

nell'ambiente di lavoro e di elaborare un documento di valutazione, in collaborazione con il Medico Competente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione e con la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori.

La valutazione deve prevedere la caratterizzazione dei possibili fattori di rischio e gli effetti clinici noti sulla base delle conoscenze disponibili individuando le misure di adeguamento eventualmente necessarie.

**D.Lgs 645/96 recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.**

Il Decreto recepisce delle Direttive Europee e integra la legislazione italiana in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro delle lavoratrici. Limitando l'interesse ai soli aspetti della sicurezza della salute in ambiente lavorativo è di particolare importanza l'art.4 :...

...il datore di lavoro....omissis...valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Lo stesso articolo prevede l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

La tabella seguente (Tab. 1) riporta, a titolo esemplificativo, le attività non consentite alla lavoratrice gestante, puerpera o durante l'allattamento, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. La tabella fa riferimento alle attività che sono riscontrabili all'interno di una struttura sanitaria.

**Tabella 1** - Riepilogo delle attività lavorative non consentite alla donna durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto :

FATTORI DI RISCHIO, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO	PERIODO	
	GRAVIDANZA	Per 7 MESI DOPO IL PARTO*
Trasporto, sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico ed ogni altra operazione connessa	NON CONSENTITO	CONSENTITO
Lavori su scale e impalcature mobili e fisse	NON CONSENTITO	CONSENTITO
Lavori di manovalanza pesante	NON CONSENTITO	CONSENTITO
Lavori comportanti stazione eretta per oltre metà dell'orario lavorativo o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	NON CONSENTITO	CONSENTITO
Lavori a bordo di navi, aerei, treni, pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NON CONSENTITO	CONSENTITO
Lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti (a rischio di superare il limite di dose stabilito per i lavoratori non esposti), a radiazioni non ionizzanti e al pericolo di contaminazione	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3, 4 (D.Lgs. 626/94)	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Agenti chimici: sostanze catalogate come R40, R45, R46, R47, R49, R61, R62, R63, R64; agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Lavorazioni con piombo metallico e cadmio	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Farmaci antiblastici o medicinali antimitotici o a base di mercurio e dei suoi sali (preparazione, somministrazione, smaltimento)	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Gas e vapori anestetici	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Formaldeide, ossido di etilene e glutaraldeide	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Lavoro a turni e notturno	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO FINO AL COMPIMENTO DI 1 ANNO
Lavori del personale addetto all'assistenza e cura dei pazienti con malattie nervose e mentali.	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO

- *La normativa vigente prevede come periodo di astensione da attività a rischio i sette mesi successivi al parto. Tuttavia, per le attività che in ambito sanitario rivestono carattere di pericolosità, oltre il settimo mese di allattamento possono essere adottate procedure/provvedimenti che promuovono la tutela fino alla sospensione dell'allattamento naturale e comunque non oltre l'anno di età del bambino.*

## ATTIVITA' CONSENTITE ALLE DONNE IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Il presente documento è stato redatto, ai sensi del D.Lgs 151/01. Esso prende in considerazione le diverse macroaree di lavoro individuabili all'interno dell'I.C. “B. CROCE” e, in relazione alla presenza dei fattori di rischio previsti dalla normativa vigente, identifica le azioni da intraprendere al fine della salvaguardia della gestazione e maternità.

È possibile che la lavoratrice possa permanere in attività anche fino all’ottavo mese, su sua specifica richiesta, con eventuale rientro al lavoro dopo il terzo mese, nel rispetto dell’esclusione assoluta dai fattori di rischio.

**Le indicazioni sono intese come aventi carattere generale. Il documento dovrà essere integrato e contestualizzato con la partecipazione del Medico Competente e del RSPPA.**

L’esistenza di situazioni di rischio quantitativamente diverse tra loro impone la necessità di considerare le prescrizioni come indicative in conseguenza di un’esposizione convenzionale ai rischi considerati.